

valore della causa - Criteri di determinazione - Opposizione avverso sentenza di risoluzione del concordato preventivo - Cassazione Civile Sez. 1, Sentenza n. 1346 del 21/01/2013

avvocato e procuratore - onorari - valore della causa - Criteri di determinazione - Opposizione avverso sentenza di risoluzione del concordato preventivo e conseguente dichiarazione di fallimento - Ammontare del passivo - Esclusione - Valore indeterminabile - Applicabilità - Ragioni. Cassazione Civile Sez. 1, Sentenza n. 1346 del 21/01/2013

massima|green

Ai fini della liquidazione dei diritti e degli onorari spettanti al difensore in sede di opposizione alla sentenza di Ri....luzione del concordato preventivo e conseguente dichiarazione di fallimento, il valore della causa, da determinarsi sulla base della domanda ex art. 10 cod. proc. civ., non va desunto dall'entità del passivo, non essendo applicabile in via analogica l'art. 17 cod. proc. civ. riguardante esclusivamente i giudizi di opposizione ad esecuzione forzata, ma deve considerarsi indeterminabile, atteso che la pronuncia richiesta è di revoca del fallimento, con oggetto l'accertamento dell'insolvenza, e non la delimitazione quantitativa del dissesto, tenuto conto che, rispetto ad essa, la legittimità della Ri....luzione del concordato costituisce un mero presupposto.

integrale|orange

Cassazione Civile Sez. 1, Sentenza n. 1346 del 21/01/2013

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza in data 13 maggio 2005, la Corte d'appello di Ancona confermò la sentenza con la quale il Tribunale di Ascoli in data 21 dicembre 2000 aveva revocato la sentenza di Risoluzione del concordato preventivo e dichiarato il fallimento dell'ingegner Mo..Arrigo. La corte pose le spese del giudizio d'appello a carico della curatela fallimentare, e liquidò gli onorari Euro 3.600,00.

2. Per la cassazione di questa sentenza ricorre Arrigo Mo., con un atto affidato a un unico motivo, notificato il giorno 13 maggio 2006.

Il fallimento non ha svolto difese.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

valore della causa - Criteri di determinazione - Opposizione avverso sentenza di risoluzione del concordato preventivo - Cassazione Civile Sez. 1, Sentenza n. 1346 del 21/01/2013

3. Con il ricorso si denuncia la violazione del D.M. n. 585 del 1994 e dei successivi decreti in tema di determinazione degli onorari spettanti agli avvocati per prestazioni giudiziali. Il ricorrente assume che il valore della causa, che è di revoca della Ri....luzione del concordato preventivo, è di Euro 2.000.000,00, come risulterebbe dallo stato attivo e passivo; e chiede il riconoscimento degli onorari per studio della controversia, consultazioni con il cliente, comparsa conclusionale, e replica, per un totale di Euro 16.500,00. 4. Il motivo è infondato. Esso si fonda su un errato criterio di calcolo del valore della causa, di opposizione alla Ri....luzione del concordato preventivo e alla conseguente dichiarazione del fallimento del debitore. Secondo l'insegnamento delle sezioni unite di questa corte, ai fini della liquidazione dei diritti e degli onorari spettanti al difensore in sede di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, il valore della causa, da determinarsi sulla base della domanda ex art. 10 cod. proc. civ., non va desunto dall'entità del passivo, non essendo applicabile in via analogica l'art. 17 cod. proc. civ. riguardante esclusivamente i giudizi di opposizione a esecuzione forzata, ma deve considerarsi indeterminabile, atteso che la pronuncia richiesta è di revoca del fallimento e l'oggetto del giudizio, relativo all'accertamento dell'insolvenza, si fonda sulla comparazione tra i debiti dell'imprenditore e i mezzi finanziari a sua disposizione senza investire la delimitazione quantitativa del dissesto, riservata al subprocedimento di verifica (Sez. un. 24 luglio 2007 n. 16300). L'insegnamento è valido anche nel caso di dichiarazione di fallimento conseguente a Ri....luzione del concordato preventivo, per identità di oggetto della statuizione, rispetto alla quale la legittimità della Risoluzione del concordato è solo un presupposto. 5. In conclusione il ricorso è rigettato.

In mancanza di difese del fallimento non v'è luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima della Corte Suprema di Cassazione, il 29 novembre 2012. Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2013